

abbiamo affatto esclusi da questo provvedimento temporaneo.

Gli agenti investigativi ed i postelegrafici, hanno avuto 100 lire, quelle 100 lire che l'onorevole Casalini mi dice fossero un anticipo non un vero e proprio aumento; e per essi abbiamo dato i due terzi di assegno temporaneo.

Per gli ufficiali c'è parso equo per gli aumenti avuti di recente che anche per essi debbano darsi i due terzi.

Ma veda, onorevole Greco, che questo provvedimento nostro è affatto temporaneo.

Questo provvedimento, come dice l'articolo 15, decorre dal 1° marzo 1921 e dura fino al giugno 1922, perchè entro questo termine (e la questione è stata dibattuta) deve poi intervenire un provvedimento che disciplini tutta questa materia.

Ora io do affidamento all'onorevole Greco, e potrà anche darla l'attuale ministro della guerra, che l'ordinamento definitivo dell'esercito, sarà presentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

E allora verrà riconsiderata la condizione degli ufficiali.

È questo un impegno che io non prendo oggi, ma che è già nella esposizione programmatica del Governo, perchè sin d'allora io dicevo che il Governo si propone di dare un ordinamento definitivo all'esercito, e di tener conto delle particolari condizioni degli ufficiali di terra e di mare.

Con queste considerazioni spero che l'onorevole Greco vorrà ritirare la sua proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Greco ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GRECO. Prima di tutto devo osservare che sento il bisogno di fare questa constatazione. Il mio articolo aggiuntivo è forse un po' troppo largo in quanto che considera altre categorie, per le quali il Governo ha sentito che necessità di vita impongono un tenore più elevato di stipendi.

Parlo degli ufficiali dei corpi speciali, a cui riguardo le remunerazioni sono così stabilite che un tenente percepisce circa quanto un colonnello.

Sarei disposto a venire a una transazione in questo senso: che, poichè l'ordinamento provvisorio riguarda semplicemente l'esercito e la marina, si debba provvedere ad essi come enti che sono in via di definitivo assestamento.

Quindi vorrei che si disponesse un temperamento limitandolo alla parte dell'esercito e della marina.

Detto questo devo ricordare che per l'ordinamento provvisorio dell'esercito, dall'armistizio fin'ora poco si è fatto, e credo che tutta questa materia sia così complessa che appena appena oggi viene deliberata dal Consiglio dell'esercito.

Ora prima che l'ordinamento provvisorio diventi definitivo, i nostri ufficiali hanno tempo di morire di fame.

Domando se questa massima si può instaurare a criterio a criterio da una Camera che, essendo essenzialmente democratica, deve sentire le necessità di quelli che democratici sono e sono sempre stati. Appunto per questo ritengo che temporaneamente, e cioè fino a quando non sia stabilito l'ordinamento definitivo dell'esercito si debba attribuire agli ufficiali la remunerazione intera che ad essi consenta di vivere meno miseramente di quel che ora vivano.

In questo senso e cioè limitandolo esclusivamente all'esercito ed alla marina propriamente detti, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Per le ragioni che ho già dette non posso aderire alla proposta dell'onorevole Greco.

PRESIDENTE. Onorevole Greco, insiste nel suo emendamento?

GRECO. Insisto.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Greco, Rocco Alfredo, Finzi, Buttafocchi, Torre Edoardo, Siciliani, Sardi, Giunta, Federzoni, Banelli, Acerbo, Devecchi, Suvich, Petrillo, Lupi, Mazzucco. (*Rumori*).

Prima di procedere a questa votazione metto a partito l'emendamento dell'onorevole Vicini che rileggo:

« Nel 1° comma alle parole: e fino al 30 giugno 1922, *sostituire le altre*: e fino che non sarà provveduto con apposite disposizioni legislative alla loro definitiva sistemazione ».

(*Non è approvato*).

Metto a partito il primo comma dell'articolo 15 così concepito:

Art. 15.

« A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sarà anche corrisposto ai seguenti